



COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI JESI

Deliberazione numero 19 data 15/04/2009

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASUR 5 E COMUNI DELL'AMBITO IX PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE.

L'anno duemilanove nel giorno 15 del mese di aprile alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Jesi si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Jesi. Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

Voti	Comune	Rappresentante	Presente	Voti	Comune	Rappresentante	Presente
31	Jesi	Bruna Aguzzi	si	13	Montecarotto		no
13	Apiro		no	13	Monte Roberto	Michele Trilini	si
13	Belvedere O.	Franco Casci	si	13	Morro d'Alba		no
17	Castellbellino		no	13	Poggio S.Marcello		no
17	Castelplanio	Luciano Pittori	si	13	Poggio S. Vicino		no
17	Cingoli		no	13	Rosora	Ghislaine Simoncini	si
17	Cupramontana		no	13	San Marcello		no
17	Filottrano	Franco Cusini	si	13	San Paolo di Jesi	Sandro Barcaglioni	si
17	Maiolati Spontini	Delega Monsano	si	17	S.M. Nuova	Delega Monsano	si
13	Mergo	Carlo Anastasi	si	13	Staffolo	Fidecicchi Sandro	si
13	Monsano	Gianluca Fioretti	si		.		

Assistono il Coordinatore dell'Ambito Territoriale IX, dott. Riccardo Borini ed il Vice Segretario del Comune Capofila, dott. Mauro Torelli.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta

Il Comitato dei Sindaci prende in esame l'oggetto sopraindicato

PROTOCOLLO D'INTESA D' INTESA TRA ASUR 5 E COMUNI DELL'AMBITO IX PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

Vista la necessità di rivedere il protocollo in vigore, elaborato nella fase di avvio degli Uffici di Promozione di Sociale;

Sentito l'intervento del Dott. Borini circa la necessità di approvare il protocollo e successivamente avviare un confronto con il Tribunale dei Minori;

con voti espressi all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare il testo del protocollo allegato;

PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASUR ZONA TERRITORIALE N° 5 JESI

COMITATO DEI SINDACI

15.04.2009

Delibera n. 19 del 15.04.2009

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA:

- 1. DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE;**
- 2. DEL SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE E DELLE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

L'anno duemilanove addì nella Residenza Municipale di Jesi, con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 16 del 15.07.2005, veniva approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di Jesi, la ASUR Zona territoriale 5 Jesi per l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tutela ai minori

tra

il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale 9, Jesi, nella persona del Dott. Mauro Torelli, Dirigente del Servizio Servizi alla Persona e alla Famiglia,

e

La ASUR Zona territoriale N°5 Jesi, nella persona del Dott. Giovanni Picchiotti, Responsabile Percorso Consultoriale e Disabilità del Distretto

Considerato che

il D.P.R. 616/77, all'art. 25 recita: "tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti art. 22 e 23, sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, 1° comma della Costituzione", all'art. 23 recita: "sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'art. precedente le attività relative:

- all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- all'assistenza post-penitenziaria;
- agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità;
- agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20/2/1958 n. 75";

il D. Lgs. 502 del 30/12/1992, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, recita all'art. 3, comma 3: "L'Unità Sanitaria Locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per conto degli Enti Locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con contabilità separata";

la Deliberazione Regionale n. 202 del 3/6/1998, sull'approvazione degli indirizzi per l'organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private:

a. definisce al punto 3) le attività consultoriali come riguardanti "la tutela della salute, della procreazione, della sessualità, delle relazioni di coppia e di famiglia, delle competenze di cura ed educazione delle nuove generazioni", assicura "il collegamento funzionale con i Comuni per l'integrazione in quanto necessario, delle iniziative, degli interventi, delle prestazioni professionali socio-sanitarie consultoriali con quelle socio-assistenziali comunali", individua, "nell'ambito delle équipes consultoriali, specifici gruppi di lavoro in possesso di particolare preparazione professionale che possano operare nelle varie tematiche che si vanno via via individuando: la sessualità, la vita di coppia, la conflittualità coniugale, la violenza e altro";

b. definisce al punto 5) l'organizzazione delle attività, suddividendole in "attività ad alta specializzazione" e "attività consultoriali di base", e stabilisce che le AUSL provvedano con atti formali a definire "le intese, le convenzioni, gli accordi di programma con i Comuni per la pronta presa in carico socio-assistenziale delle persone, anche minori, per le quali sono necessarie anche tali prestazioni";

- ◆ la legge n. 328/2000 attribuisce ai Comuni, art. 6 comma 3, lett. b, la facoltà di "coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte alla integrazione sociale ed intese con aziende unità sanitarie locali";
- ◆ il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003, nella parte I° recita: "...In primo luogo, risulta confermata la scelta che privilegia i Comuni quali titolari delle funzioni relative ai servizi sociali offerti a livello locale (scelta già presente nel D. Lgs. 616/1977 e nel D. Lgs. 112/1998), con alcune specificazioni connesse al concetto di rete.

In riferimento ai Comuni, si passa dai compiti di erogazione di servizi alla attribuzione della titolarità delle funzioni...";

- 2) la legge n. 149 del 28/3/2001 art. 9 recita: "chiunque ha facoltà di segnalare all'Autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I Pubblici Ufficiali, gli incaricati di Pubblico Servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazioni di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio";
- 3) la Legge 675/1996 e 197/2003;
- 4) il D.P.R. 448/88 e il D. leg.vo 272/89 che prefigurano un sistema penale minorile basato sulla collaborazione tra Servizi Sociali dell'Ente Locale e Servizi Minorili 4 dell'Amministrazione della Giustizia, e finalizzato al rispetto delle esigenze educative dell'imputato minore;

premessato inoltre che

l'affido familiare è una risorsa importante e nei programmi di tutela dei minori si configura quale intervento complesso e difficile, parte integrante di un progetto di recupero di un minore e di una famiglia temporaneamente inabilitata a prendersi adeguatamente cura dei propri figli;

- il Servizio di affido presuppone una organizzazione unitaria nella programmazione e gestione delle attività sociali dell'Ambito Territoriale IX e sanitarie del Distretto della Zona Territoriale N° 5 di Jesi
- La Zona Territoriale N°5 Jesi svolge attraverso i propri operatori (psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali...) attività nei confronti di minori e delle loro famiglie;
- la Legge Nazionale 184/83 riconosce il diritto fondamentale di ogni minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia e che pertanto è dovere delle istituzioni, in primo luogo dei Comuni dell'Ambito Territoriale IX, di attivare ogni forma di sostegno affinché la famiglia possa svolgere nel migliore dei modi le funzioni assistenziali ed educative nei confronti dei propri figli;
- la Legge 405/75, la Legge Regionale 11/77 e la Delibera Regionale 202/98 conferiscono alla Zona Territoriale 5, attraverso il servizio di consultorio familiare, l'incarico di provvedere alla valutazione della genitorialità della coppia che fa istanza di affido nonché di intervenire per il sostegno di quei nuclei con minori che vivono situazioni di difficoltà;
- si riscontra un aumento costante di segnalazioni di minori che vivono situazioni di difficoltà e per i quali, tra le soluzioni che si reputano più idonee, viene individuato l'affido familiare;
- è necessario dare al Servizio di affido familiare una organizzazione definita che preveda momenti di diagnosi-prognosi e in cui i servizi interessati alla tutela minori lavorino in modo integrato e con una metodologia comune
-

Rilevato

inoltre che in questi ultimi anni sono state evidenziate dai Servizi Sociali – Educativi Territoriali dei Comuni dell'Ambito Territoriale IX e dal Servizio Consultoriale della ASUR Zona Territoriale N°5 Jesi un numero crescente di segnalazioni di coppie in via di separazione o già separate o divorziate che presentano una forte conflittualità tale da arrecare grave pregiudizio ai figli di età minore;

Considerato

che per tale problematica in crescita sia a livello locale che nazionale (è necessario fornire una risposta specifica e professionalmente qualificata da parte degli operatori, per aiutare la coppia genitoriale a gestire correttamente l'educazione dei figli);

Richiamate le seguenti deliberazioni

Deliberazione n. 202 del 3/6/1998 del Consiglio Regionale delle Marche avente per oggetto "Indirizzi per l'organizzazione del Servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3167 del 21/12/1998;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2712 del 3/11/1999 avente per oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento dei rapporti tra le Aziende ASL e la Magistratura Minorile in materia di adozione anche internazionale/approvazione schema di protocollo attuativo".
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 60 del 1/2/2000 che istituiva l'équipe minima adozioni e adottava lo schema di protocollo operativo allegato alla D.G.R. n. 2712/1999.

Considerata

la normativa rappresentata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 29/10/2002 "Linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di adozione internazionale" in cui viene prevista la riorganizzazione delle équipes adozioni in collaborazione con gli Enti Locali per assicurare l'unitarietà degli interventi.

Ritenuto

pertanto opportuno stipulare il presente protocollo di intesa per integrare i Servizi socio educativi territoriali dei Comuni dell'Ambito Territoriale 9 con i Servizi Sanitari della ASUR Zona Territoriale N°5 Jesi che si occupano della tutela dei minori e delle loro famiglie, dell'affidamento familiare e dell'adozione in cui:

- 1) prevedere una programmazione congiunta delle attività;
- 2) assumere conseguentemente impegni organizzativi;
- 3) definire modalità e procedure operative;
- 4) individuare le risorse esistenti e quelle che occorrono, da ricercare eventualmente c/o terzi

qualificati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'EROGAZIONE COORDINATA ED INTEGRATA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 1 – Oggetto

Il presente protocollo d'intesa disciplina il rapporto tra l'Ambito Territoriale 9, la ASUR Zona Territoriale N°5 Jesi per l'erogazione coordinata ed integrata delle prestazioni e dei Servizi di tutela ed assistenza ai minori fino a 18 anni e alle famiglie, definendo altresì l'organizzazione e il coordinamento.

Art.2 – Destinatari

I Comuni dell'Ambito Territoriale 9 e la ASUR Zona Territoriale N°5 Jesi assicurano congiuntamente nel rispetto delle rispettive competenze, attraverso il presente protocollo d'intesa, l'integrazione delle prestazioni socio-educative-assistenziali e delle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale ai:

- residenti nell'Ambito Territoriale 9 anche se stranieri, immigrati o apolidi;
- non residenti qualora necessitino di interventi di particolare emergenza.

Art. 3 – Interventi

Le attività svolte da entrambi gli Enti, secondo le rispettive competenze istituzionali specificate nei successivi art. 4 e 5, a favore di minori e famiglie che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di educazione, comprendono i seguenti interventi:

- a) segnalazione da parte dell'operatore/i all'Autorità Giudiziaria minorile delle situazioni di abbandono materiale e morale dei minori a norma della legge 149/2001 che ha modificato la L. n. 184/83, nonché di quelle situazioni per le quali, a norma delle leggi vigenti, è previsto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e/o del Giudice Tutelare;
- b) interventi per minori che si trovano in situazioni di emergenza per maltrattamenti, abuso sessuale e violenza intra ed extra familiare, comprese le procedure di cui all'art.403 del C.C. e quelle relative alla L.154 del 4/4/2001;
- c) approfondimento psico-sociale relativo ai punti precedenti ai fini di fornire elementi di valutazione all'Autorità Giudiziaria;
- d) inchieste sociali richieste dall'Autorità Giudiziaria;
- e) attuazione dei provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art.23 e ss. del D.P.R.616/77 e della L.328/00 e del Tribunale Ordinario;
- f) interventi di consulenza psicologica e sociale a favore di minori e delle famiglie in difficoltà;
- g) collaborazione con il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R.448/88, nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale;
- h) interventi di valutazione e di sostegno con proposta anche di soluzioni alternative quali l'affido etero-familiare e a comunità di minori volte a superare le situazioni di abbandono e di pregiudizio, comprese quelle che hanno provocato forme di disadattamento per i minori provenienti da altra Zona territoriale o ambito, la titolarità della presa in carico rimane al Servizio d'origine del minore, che potrà avvalersi della collaborazione dei Servizi locali, salvo diversa disposizione del Tribunale dei Minori;
- i) interventi di informazione sull'adozione nazionale ed internazionale e relative procedure;preparazione degli aspiranti all'adozione ed acquisizione di elementi sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria secondo le competenze di legge;
- l) interventi per minori stranieri non accompagnati ritrovati nel territorio comunale;
- m) procedimenti di affido di minori stranieri a parenti attualmente residenti in Italia; procedimenti ex art. 30 D.L.vo 286/2001 per minori accompagnati da genitori irregolari o clandestini;
- n) attivazione di un luogo neutro d'incontro per favorire il diritto del minore nei rapporti con i suoi familiari temporaneamente non conviventi, attraverso l'individuazione di una sede adeguata, debitamente attrezzata e con personale appositamente preparato.

Art. 4 – Competenze istituzionali dei Comuni dell'Ambito Territoriale 9

Spetta ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IX con proprio personale:

1. Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di disagio, garantendo prestazioni di servizio sociale professionale ed economico alle famiglie, di supporto educativo ai minori (servizi scolastici, domiciliari, semiresidenziali, progetti di appoggio e affido familiare);
2. Interventi per minori soggetti a provvedimenti civili e amministrativi garantendo prestazioni di supporto sociale, economico ed educativo e l'accoglienza in comunità educative o familiari e/o presso famiglie affidatarie;
3. Valutazione sociale sulla situazione della famiglia per problematiche relative a minori che si trovano in situazioni di disagio che non contempla l'ipotesi di accertamento della paternità/maternità, abuso e maltrattamenti, separazioni conflittuali;
4. Interventi nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e relativi procedimenti per il ricongiungimento familiare (T.U. D.lg 286/98 , L.189/2002). La valutazione della capacità genitoriali verrà effettuata da uno psicologo appositamente dedicato;
7. Collaborazione con il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 6 e 9 D.P.R. 448/88, nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale e ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88 e art. 27 D.L. 272/89, progetto di intervento di messa alla prova elaborato dai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
8. Protezione del minore in stato di abbandono nei casi di cui all'art. 403 C.C.;


9. Indagine sociale sulla famiglia e l'eventuale presa in carico delle situazioni dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri accompagnati da familiari irregolari o clandestini su richiesta del Tribunale per i Minorenni

10. Segnalazione all'autorità giudiziaria e invio al servizio consultoriale competente, nei casi di eventuale rilevazione da parte degli operatori dei comuni di un'ipotesi di abuso o maltrattamento su minori.

Art. 5 – Competenze istituzionali dell'ASUR Zona Territoriale N°5 Jesi

Spetta all'ASUR Zona Territoriale 5 provvedere, con proprio personale a:

- 1) Prestazioni medico specialistiche, psicologico specialistiche, d'indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie;
- 2) Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, su segnalazione dell'UPS e su richiesta della famiglia stessa, in caso di conflitti familiari, separazione, divorzio, riconoscimento di paternità, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche;
- 3) Prestazioni assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a tutela della maternità per la procreazione responsabile;
- 4) Protezione del minore in stato di abbandono compresi i minori stranieri non accompagnati;
- 5) Prestazioni riabilitative e socio-riabilitative a minori ed adolescenti secondo quanto previsto nel P.O. materno - infantile (D.M. 24.4.2000, par. 8.4), in collaborazione con gli altri servizi sanitari della Zona Territoriale 5;
- 6) Interventi di consulenza, prevenzione, assistenza e recupero sociale e psicologico anche psicoterapico dei minori vittime di abusi e di maltrattamenti (vedi riquadro sotto), compresa l'indagine sociale.



Maltrattamento fisico

Si ha quando il minore è oggetto di aggressioni da parte dei familiari (percosse, morsi, ecc) con conseguenze fisiche che richiedono cure mediche.

Maltrattamento psicologico

E' un persistente maltrattamento emotivo o rifiuto (ricatto, minacce, punizioni, indifferenza, squalifiche, mancanza di rispetto, richieste sproporzionate rispetto all'età del bambino) che determina conseguenze negative sullo sviluppo emotivo e comportamentale del bambino.

Patologia delle cure:

- Incuria (trascuratezza)

Gravi o persistenti carenze nei confronti del bambino, fallimenti nel proteggerlo dall'esposizione a qualsiasi genere di pericolo.

Sono considerati trascuratezza anche insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo psicologico.

Si può articolare su differenti livelli di gravità:

abbandono alla nascita;

basso livello di attenzione verso lo stato di salute e di igiene personale (abbigliamento inadeguato, denutrizione, malnutrizione)

disinteresse per i bisogni emotivi, di protezione e di accudimento del bambino (es: isolamento affettivo, inadempienza scolastica)

- Discuria

Cure fornite in modo distorto e non appropriato al momento evolutivo del minore:

- Anacronismo delle cure (atteggiamento genitoriale congruo con una fase evolutiva diversa da quella che sta attraversando il bambino)

- Imposizione di ritmi di acquisizione precoci (conflitto tra le richieste del bambino e gli impegni dei genitori, che pretendono una precoce autonomia nel controllo delle funzioni corporee)

- Aspettative irrazionali (richiesta di prestazioni superiori alle possibilità del bambino per età o caratteristiche, forte investimento sulle prestazioni e sulla competitività nei confronti del figlio)

- Ipercuria

Somministrazione patologica di eccesso di cure rispetto alla reale necessità del minore.

Abuso sessuale intrafamiliare ed extrafamiliare

Si intende la strumentalizzazione del bambino per atti sessuali completi, per prostituzione, pornografia o altri comportamenti, solo apparentemente meno gravi (giochi sessuali), al fine di procurare piacere all'adulto.

Violenza assistita

Si intendono gli atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuti su figure affettivamente significative, adulte o minori, di cui il bambino può fare esperienza direttamente o indirettamente.

7) Interventi di profilassi per la prevenzione sanitaria nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. L'U.O. di Radiologia, previo accordo telefonico, al fine di evitare spiacevoli attese e non creare inconvenienti al servizio, si impegna su richiesta dell'Autorità giudiziaria o del Servizio Sociale che ha in carico il minore, ad effettuare la valutazione della età ossea nel più breve tempo possibile e comunque in giornata. La refertazione, richiedendo una valutazione particolarmente accurata potrà essere rimandata ad un momento successivo e comunque entro il giorno seguente;

8) Supporto alla formulazione e all'attuazione del Progetto Educativo per l'attivazione di servizi scolastici, domiciliari e semiresidenziali per minori a rischio.

Art. 6 - Competenze Integrate

Gli operatori dell'Ambito Territoriale Sociale IX e dell'ASUR Z.T. 5 collaborano in maniera integrata attraverso:

Il Servizio Integrato Affidato e Adozione per tutta l'attività relativa alla sensibilizzazione, informazione, formazione, valutazione delle persone aspiranti all'affido eterofamiliare e all'adozione (L. 184/83, L. 476/98, L. 149/2001); all'abbinamento minore-famiglia, alla costituzione della banca dati, alla consulenza tecnica delle situazioni di affidamento e adozione qualora venga richiesta dagli operatori titolari dei casi, al sostegno al nucleo affidatario e adottivo (vedi art. 10 e ss.);

Le Equipe Territoriali Minori (Ambito/ASUR) per l'attività di definizione, valutazione, monitoraggio degli interventi effettuati.

Art. 7- Operatori

Gli operatori preposti per l'effettuazione degli interventi suddetti sono:

- per la ASUR Z.T. 5: psicologi(4) - assistenti sociali (4)- consulenza neuropsichiatria infantile e altre figure socio-sanitarie che si rendessero necessarie per l'intervento;
- per i Comuni dell'Ambito Territoriale IX: n. 8 assistenti sociali servizi sociali. (comprende anche assistente sociale comune Cingoli e del Comune di Jesi)

Entrambi gli Enti si avvalgono altresì del proprio personale amministrativo.

Art. 8- Modalità operative

Le attività di tutela ed assistenza ai minori e alle famiglie richiedono un'attività inter-istituzionale integrata con prestazioni socio-educative-assistenziali e sanitarie tra loro coordinate per le quali è necessario avvalersi del personale di cui all'art. 7.

Saranno previsti con cadenza periodica incontri (annuali) di équipe integrata composta dagli operatori dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IX e gli operatori della ASUR Z.T. 5 per la valutazione delle procedure previste dal presente protocollo.

Nel primo anno di applicazione del presente protocollo verranno organizzati incontri plenari preparati dagli operatori con cadenza semestrale (entro giugno/entro dicembre); i suddetti incontri saranno convocati dal Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale IX e dal Responsabile del Servizio Consultoriale.

Gli incontri si potranno svolgere presso la sede delle attività consultoriali dell'ASUR Z.T. 5 o le sedi comunali degli UPS.

Segnalazione all'Autorità minorile

Gli operatori del Comune/Ambito devono segnalarle all'Autorità giudiziaria minorile le situazioni di pregiudizio per il minore. Se necessario, inviano la famiglia all'Area Consultoriale - ASUR Zona Territoriale N°5 Jesi, per interventi di competenza in merito al minore e alla famiglia, in attesa dell'eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Minori e famiglie sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile

Qualora pervenga da parte dell'autorità giudiziaria minorile ad uno dei due enti (comune - servizio consultoriale) una richiesta di intervento o un provvedimento relativo ai punti a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n di cui all'art. 3 le modalità operative da attuare saranno le seguenti:

1) Qualora l'autorità giudiziaria affidi il minore a uno dei servizi coinvolti (sia esso il servizio comunale o il servizio consultoriale), il servizio affidatario provvede a :

1. Incontrare tutti gli operatori sociali e sanitari competenti sul caso, definire gli obiettivi e programmare gli interventi;
2. Monitorare l'andamento della situazione attraverso:

- la lettura delle relazioni prodotte dai servizi che hanno in carico la situazione, l'eventuale presenza agli incontri di verifica;

- la partecipazione agli incontri con altri servizi sociosanitari eventualmente coinvolti (DSM, UMEE,STDP);
- la verifica dell'attivazione degli interventi concordati.

I nominativi degli operatori coinvolti verranno comunicati all'autorità giudiziaria con la lettera di richiesta di indagine e/o presa in carico sulla base del presente protocollo.

La trasmissione delle relazioni al tribunale viene fatta dal servizio che ha la presa in carico della situazione e deve essere inviata ogni volta anche al servizio affidatario.

Qualora i servizi consultoriali ritenessero necessario attivare per i casi in carico interventi socio-educativi-assistenziali, domiciliari o residenziali, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al servizio sociale competente per territorio comunale che è tenuto a rispondere nei tempi indicati nella richiesta.

Qualora si rendessero necessarie la consulenza o il coinvolgimento di altro servizio specialistico, il servizio che ha la presa in carico provvederà a darne tempestiva comunicazione al servizio affidatario e all'autorità giudiziaria.

Luogo neutro

Spetta ad entrambi gli enti (comune – servizio consultoriale):

- individuare ed attivare una sede adeguata e debitamente attrezzata;
- individuare e formare operatori che garantiscano la loro presenza negli incontri, decretati da magistratura minorile ed ordinaria, tra genitori e figli.

Lo spazio diventerà anche luogo a disposizione dell'équipe integrata affido/adozione per gli incontri di sensibilizzazione, formazione e supervisione alle famiglie affidatarie e adottive.

Lo spazio verrà gestito in forma congiunta dagli operatori sociali, sanitari e del terzo settore secondo le modalità individuate in un successivo protocollo.

Allontanamento dei minori , minori in Comunità e genitore con minore in Comunità

Per i minori trovati nel territorio comunale e non conosciuti dal alcun servizio, provvede all'accompagnamento in Comunità, il Comune dove il minore è stato trovato.

Per i minori soggetti a provvedimenti del Tribunale dei Minorenni, di norma è preferibile che provveda all'accompagnamento il Servizio Sociale che ha in gestione il caso, dietro consenso del Servizio Affidatario.

Provvede all'accompagnamento il Servizio Affidatario, qualora, congiuntamente con il Servizio che ha in gestione il caso, si ritenga necessario intervenire diversamente dall'ipotesi sopra riportata.

Per i trasferimenti da e per Comunità, è il Servizio che ha in gestione ad occuparsi dell'organizzazione del trasferimento.

Qualora il Servizio lo ritenga opportuno, va assicurata la collaborazione della Polizia Municipale nei tempi e nei modi richiesti.

Per i minori allontanatisi dalle Comunità, il Comune dove è stato trovato il minore interviene e provvede a riaccompagnare il minore in struttura, qualora il ritrovamento avvenga fuori orario di servizio.

Qualora previsto dal provvedimento del Tribunale, si provvederà anche all'inserimento del genitore.

Per l'allontanamento dell'adulto vittima di violenza con minori a carico, provvede il servizio che ha in carico la situazione.

Per l'allontanamento del coniuge violento, L.154/2001, L.R. 32/2008 nel caso provvedano gli operatori della ASUR Z.T. 5, gli stessi predispongono tutta la documentazione necessaria, la inviano all'Autorità Giudiziaria competente per la formalizzazione degli atti e la trasmettono tempestivamente per conoscenza al Sindaco.

Incontri protetti

Gli incontri protetti sono uno strumento di valutazione della capacità genitoriale e in quanto tale debbono avere una durata limitata nel tempo.

Il Servizio che ha la presa in carico della situazione provvederà , di volta in volta a valutare la gestione dell'incontro e il luogo più idoneo per lo stesso.

Art. 9 – Referenti istituzionali

I referenti per le attività minorili dei due Enti (il Coordinatore di Ambito e il Direttore di Distretto o suo delegato) vigilano sulla applicazione del presente protocollo.

**TABELLA 1
QUADRO DI SINTESI DELLE COMPETENZE**

<u>ATTIVITA'</u>	ENTE COMPETENTE
<u>Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di disagio, di disadattamento o di devianza, garantendo prestazioni di servizio sociale professionale ed economico alle famiglie, di supporto educativo ai minori (servizi scolastici, domiciliari, semiresidenziali, progetti di appoggio e affido familiare;</u>	COMUNE
<u>Interventi per minori soggetti a provvedimenti civili e amministrativi garantendo prestazioni di supporto sociale, economico ed educativo e l'accoglienza in comunità educative o familiari e/o presso famiglie affidatarie;</u>	COMUNE
<u>Attività relativa alla sensibilizzazione, informazione, valutazione delle coppie e/o singoli aspiranti all'affido etero-familiare, dell'abbinamento minore-famiglia, della costituzione della Banca Dati, della consulenza tecnica delle situazioni qualora venga richiesta dagli operatori titolari dei casi, del sostegno al nucleo adottivo attraverso il Gruppo centralizzato Affidi (Comuni ambito Territoriale 9/ ASUR Zona Territoriale N°5 Jesi)</u>	COMUNE, ASUR Secondo quanto stabilito nel presente protocollo
<u>Interventi di informazione sull'adozione nazionale ed internazionale e relative procedure secondo le competenze di Legge (L.184/83; L.476/98,149/2001);</u>	ASUR Secondo quanto stabilito nel presente protocollo
<u>Valutazione sociale sulla situazione della famiglia per problematiche relative a minori che si trovano in situazioni di devianza, eccetto l'ipotesi di abuso e maltrattamenti, separazioni conflittuali, accertamento maternità/paternità;</u>	COMUNE
<u>Interventi nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e relativi procedimenti per il ricongiungimento familiare (T.U. D.lg 286/98 , L.189/2002)</u>	COMUNE
<u>Collaborazione con il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 6 e 9 D.P.R. 448/88, nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale e ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88 e art. 27 D.L. 272/89, progetto di intervento di messa alla prova elaborato dai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.</u>	COMUNE

<u>Protezione del minore in stato di abbandono</u> nei casi di cui all'art. 403 C.C.;	COMUNE
<u>Indagine sociale sulla famiglia</u> e l'eventuale presa in carico delle situazioni richieste del Tribunale per i Minorenni dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri accompagnati da familiari irregolari o clandestini.	COMUNE
<u>Erogazione delle prestazioni</u> medico specialistiche, psicologico specialistiche , d'indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie;	ASUR
<u>Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia</u> , anche in caso di conflitti familiari, separazione, divorzio, riconoscimento di paternità, alla maternità e ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche;	ASUR
<u>Erogazione prestazioni assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza</u> attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a tutela della maternità per la procreazione responsabile;	ASUR
<u>Collaborare nella protezione del minore in stato di abbandono</u> compresi i minori stranieri non accompagnati;	ASUR
<u>Erogazione prestazioni riabilitative e socio-riabilitative</u> a minori ed adolescenti secondo quanto previsto nel P.O. materno - infantile (D.M. 24.4.2000, par. 8.4)	ASUR
<u>Interventi di consulenza, prevenzione, assistenza</u> e recupero sociale e psicologico anche psicoterapico dei minori vittime di abusi e di maltrattamenti, compresa l'indagine sociale	ASUR
<u>Interventi di profilassi</u> per la prevenzione sanitaria nei confronti dei minori stranieri non accompagnati	ASUR
<u>Supporto nella formulazione e attuazione del Progetto Educativo</u> per l'attivazione di servizi scolastici, domiciliari e semiresidenziali per minori a rischio	ASUR

Nota: Per le definizioni delle attività si fa riferimento al P.O. materno infantile (D.M. 24/4/2000).

2. SERVIZIO INTEGRATO AFFIDO E ADOZIONE

Art. 10 - Oggetto

Il presente protocollo intende predisporre gli strumenti per una programmazione e gestione integrata degli interventi socio-educativi-sanitari connessi al servizio di affido, appoggio familiare e adozione nazionale ed internazionale.

Art. 11 – Organizzazione del Servizio Integrato Affido e Adozione

Operatori

Il SIAeA è composto da:

- uno psicologo del Consultorio Familiare per n.6 ore settimanali per l'affido familiare;
- uno psicologo del Consultorio Familiare per n.8 ore settimanali per l'adozione;
- un'assistente sociale del Consultorio Familiare per un totale di 14 ore settimanali;
- un' assistente sociale dell'Ambito IX. Per un totale di 24 ore settimanali;
- uno psicologo a progetto per un totale di 18 ore settimanali.

Tali professionalità possono essere integrate, in base a specifiche necessità, con supporti specialistici ed operativi territoriali del pubblico e del privato, del sociale e del sanitario e per le attività del post adozione dallo psicologo del territorio di competenza.

La Zona Territoriale 5 in accordo con l'Ambito T.S. IX individua uno psicologo Responsabile del Percorso Affido e Adozione.

Sede

Il SIAeA

- ha sede sia presso l'Ambito T. S. IX c/o il Comune di Jesi sia presso la sede del Consultorio Familiare;
- si riunisce settimanalmente e, mensilmente, con le Associazioni del III° settore per l'affidamento familiare.

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 12 - Finalità

Il presente protocollo si propone di regolamentare i seguenti obiettivi:

1. promuovere una cultura della solidarietà attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento di famiglie disponibili ad accogliere minori in affido /appoggio;
2. offrire ai minori che vivono situazioni di difficoltà familiare un ambiente idoneo ad ospitarli come stabilisce la legge 149/01;
3. intervenire nei confronti delle famiglie di origine dei minori che vivono una situazione di disagio attraverso l'attivazione di un progetto di affido/appoggio in vista del reinserimento del minore nel proprio nucleo familiare.

Art. 13 - Destinatari

I destinatari del servizio integrato affido sono minori, privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, compresi gli stranieri non accompagnati, ai sensi della l.149/2001.

Art. 14 – Competenze istituzionali

Compiti dei Servizi territoriali dei Comuni dell’Ambito Territoriale IX

1. gestione prevalente dei casi di affido familiare consensuale e giudiziario in base alla suddivisione delle competenze e all'art 4 e5..
2. intervenire attraverso le prestazioni di carattere socio-assistenziale e amministrativo come previsto dal Regolamento di Affidato e Appoggio Familiare;
3. organizzare gli interventi di carattere socio-educativo-assistenziale, rivolti al recupero delle capacità della famiglia d'origine, in integrazione con altri Servizi;
4. la compilazione del progetto su specifica modulistica allegata in collaborazione con la psicologa della Z .T.5

Compiti della Asur Z.T. n. 5 U.O. Area Consultoriale:

1. provvedere con proprio personale specialistico a tutelare l’infanzia e l’età evolutiva;
2. intervenire nelle relazioni di coppia e famiglia;
3. intervenire nelle competenze genitoriali nei confronti dei figli e nella cura ed educazione dei minori attraverso: aiuto, sostegno, consulenza sociale, consulenza pedagogica, consulenza psicologica, neuropsichiatrica, terapeutica a seconda dei servizi interessati;
4. comunicare preventivamente ai Servizi Sociali del Comune dell’Ambito Territoriale IX l’affido familiare di minori nell’ipotesi in cui il caso sia stato seguito esclusivamente dagli operatori consultoriali, al fine di mettere in atto le procedure per gli interventi socio-educativo-assistenziali.

Art. 15 – Compiti del Servizio Integrato Affidato (SIA)

1. sensibilizzare e informare sull’istituto dell’affidamento familiare, sulle problematiche della famiglia e dei minori avvalendosi anche della collaborazione di Enti no-profit presenti sul territorio
2. reperire le persone disponibili all'affido e all'appoggio familiare, avvalendosi anche di Enti no-profit presenti sul territorio;
3. valutare le capacità genitoriali;
4. organizzare e condurre i gruppi per il sostegno delle famiglie affidatarie;
5. proporre l’abbinamento famiglia affidataria-minore in collaborazione con i servizi territoriali competenti del comune dell’Ambito Territoriale IX e della ASUR Z.T. 5;
6. accompagnare il progetto:
 - nella fase iniziale,
 - in itinere con verifiche e valutazioni semestrali,
 - nella fase conclusiva del progetto;
7. collaborare ad iniziative di formazione delle famiglie affidatarie;
8. gestire la banca dati ed elaborare periodicamente i dati inerenti agli affidamenti e agli appoggi;
9. elaborare progetti specifici del settore.

Art. 16 – Modalità operative integrate

I servizi sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale IX e/o gli operatori della Asur Z.T. 5 dell’Area Consultoriale:

1. effettuano una valutazione complessiva sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare;
2. predispongono e trasmettono al SIA il progetto contenente la proposta di affido /appoggio familiare;
3. collaborano con il SIA per tutti gli adempimenti conseguenti all’abbinamento minore-famiglia affidataria o di appoggio;
4. effettuano verifiche periodiche sull’andamento dell’affido e dell’appoggio;
5. mantengono contatti costanti con l’autorità giudiziaria.

Gli operatori del SIA:

1. accolgono il progetto di affido o appoggio inoltrato dai servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale IX e/o gli operatori del distretto della Asur Z.T. 5 dell'Area Consultoriale, e/o da altre Aree Territoriali e dal altri Servizi ASUR
2. valutano insieme ai sopracitati Servizi il progetto;
3. propongono l'abbinamento famiglia affidataria-minore
4. sostengono il nucleo affidatario e d'appoggio attraverso incontri di gruppo;
5. mantengono periodici contatti con i Servizi.

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE ADOZIONI

Art. 17- Finalità

Il presente protocollo si propone di regolamentare i seguenti obiettivi:

1. informare e formare le coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale;
2. acquisire gli elementi utili per la valutazione della disponibilità all'adozione della coppia;
3. redigere le relazioni di post-idoneità ovvero informare ogni sei mesi il Tribunale per i Minorenni sull'evolversi della situazione dei coniugi e sulle iniziative da loro intraprese;
4. controllare e sostenere il nucleo adottivo.

Art. 18 – Destinatari

Il Servizio Integrato Adozione è rivolto alle famiglie che esprimono la disponibilità ad adottare un bambino.

La dichiarazione di disponibilità va presentata presso la Cancelleria civile de Tribunale per i minorenni. Gli aspiranti genitori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 184/1983, come modificata dalla Legge 149/2001.

Art. 19 – Compiti del Servizio Integrato Adozione

Il Servizio Integrato Adozione, per quanto attiene agli adempimenti connessi alle adozioni nazionali ed internazionali si occupa di:

a) Informare

1. sviluppa e promuove servizi di informazione sulla adozione nazionale ed internazionale, sulle procedure, sugli Enti autorizzati anche in collaborazione con gli Enti stessi;
2. collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati con il Servizio Servizi Sociali – Settore Politiche per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche e con il Centro Regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, anche al fine di attivare una banca dati informatizzata sui minori fuori famiglia;
3. comunica le attività ed le iniziative relative alla adozione nazionale ed internazionale agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali interessati alla materia;
4. informa e prepara le coppie che aspirano alla adozione anche in collaborazione con gli Enti autorizzati affinché i percorsi formativi risultino coerenti ed armonici.

b) Redigere la relazione al fine della valutazione di idoneità

1. acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione nazionale od internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione;
2. restituisce/fa conoscere alla coppia, con le modalità che riterrà più opportune e nel rispetto della persona, quanto emerso nella valutazione;
3. trasmette al Tribunale per i Minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi, secondo quanto determinato nel protocollo d'intesa D.G.R. n. 2712 del 3/11/1999, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia;

4. aggiorna il Tribunale per i Minorenni ogni sei mesi rispetto alla situazione della coppia con tutte le informazioni e notizie connesse al percorso adottivo fino al momento in cui la coppia dà mandato all'Ente autorizzato o ottiene un affidamento preadottivo.

c) Sostenere il nucleo adottivo

1. su richiesta degli adottanti e in collaborazione con l'Ente autorizzato, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, svolge attività di sostegno del nucleo adottivo e promuove l'attivazione di servizi di accompagnamento al nucleo familiare per almeno un anno dopo l'arrivo del minore in famiglia;
2. riferisce, in ogni caso, al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi con verifiche e relazioni quadrimestrali;
3. compila, su formale richiesta dell'Ente autorizzato, le relazioni per il paese di origine del minore adottato nei casi previsti dalla legge;
4. organizza e conduce gruppi di sostegno di genitori adottivi;
5. offre consulenza e sostegno nel percorso di crescita del minore e del nucleo adottivo su richiesta diretta dei genitori o su invio di altri Servizi;

NORME FINALI

Art. 20 – Formazione

Gli Enti si impegnano ad organizzare congiuntamente attività di formazione per gli operatori impegnati nella realizzazione della presente intesa.

Art. 21 - Competenze del Servizio Sociale Professionale d'Ambito

L'istituzione dell' Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) ha contribuito a consolidare il Servizio Sociale Professionale su tutto l'Ambito Territoriale Sociale IX.

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito interviene in tutti i Comuni. Gli AA.SS. già operanti nei Comuni prima del 2005, fanno parte dell'equipe di Ambito. Nello specifico gli AA. SS. svolgono:

1. I compiti già definiti negli art.12 e 13;
2. Partecipano all'interno dell'Equipe integrata alla elaborazione di risposte complesse, sempre secondo quanto previsto dagli artt. 6, 9 e 12 del D.P.R. 448/88 per la presa in carico del minore e per la gestione dei rapporti con la Giustizia Minorile (es. indagini sociali e relazioni per il Tribunale dei Minorenni...) e art. 28 D.P.R. 448/88 e art. 27 D.L.272/89 (elaborazione progetto di messa alla prova)
3. Promozione di progetti territoriali rivolti alla prevenzione e al reinserimento dell'area penale con il coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile.
4. Attività di Pronto Intervento Sociale

Il Servizio Sociale d'Ambito eroga prestazioni di emergenza sociale di pronto intervento assistenziale con le modalità stabilite nel Contratto repertorio n°11231 del 15.06.04 tra il Comune di Jesi, il Comune di Fabriano e la COO.S.S. Marche s.r.l.

Art. 22 – Validità dell'intesa

La presente intesa decorre dalla data della stipula del presente protocollo e ha durata triennale.

APPENDICE A

LA GESTIONE INTEGRATA DELLE VALUTAZIONI GENITORIALI METODOLOGIA DI INTERVENTO CON IL SERVIZIO STDP (Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche)

Vengono inviate al Consultorio per una valutazione delle capacità genitoriali le coppie seguite dall'STDP con figli di età compresa tra 0 e 6 anni e tutte le coppie in procinto di diventare genitori.

Le coppie con figli di età superiore saranno inviate solo in caso di segnali di pregiudizio registrati attraverso colloqui e sulla base della valutazione del grado di consapevolezza dello stato di dipendenza (alcol, droga, gioco d'azzardo, etc..) valutato attraverso:

1. adesione al programma terapeutico concordato (eventuale assunzione della terapia),
2. accettazione della valutazione della relazione di coppia;
3. accettazione della valutazione sociale da parte dell'Assistente Sociale.

Ogni situazione inviata al Consultorio deve essere corredata di una relazione del Servizio

inviante in cui vengano evidenziati gli elementi per cui si ritiene di dover procedere ad una

valutazione più approfondita delle capacità genitoriali e della situazione del minore.

Copia dell'esito della valutazione deve essere inviata al Servizio Territoriale Dipendenza Patologiche.

Qualora dalla valutazione emergano elementi di grave pregiudizio per il minore, il Servizio Consultoriale provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria e all'eventuale presa in carico della situazione.

Una copia verrà inviata, per opportuna conoscenza, anche al Servizio inviante.

Jesi, li _____

Per il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale 9, Jesi,

Per la ASUR Zona territoriale N°5 Jesi,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F.
AGUZZI BRUNA

IL SEGRETARIO
TORELLI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Jesi, li

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale IX : www.comune.jesi.an.it/ambito9

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI
